

09.04.2021

Pregiatissimo Professore
NUNZIO MIRAGLIA
Coordinatore Nazionale
ANDU

OGGETTO - Il Personale tecnico universitario con abilitazione scientifica nazionale (ASN) ingiustamente penalizzato e privato dalla possibilità di una progressione di carriera.

Esimio Professore,

ci permettiamo di segnalare alla Sua attenzione le problematiche relative alla figura professionale richiamata in oggetto. Siamo dipendenti di varie Università italiane, oggi inquadrati nel ruolo del "personale tecnico-amministrativo", originariamente denominati "**Tecnici laureati**" e che, a seguito della "contrattualizzazione" del pubblico impiego, hanno assunto l'attuale denominazione. Siamo in possesso di un'elevata formazione (Laurea, Dottorato di Ricerca e/o Scuola di Specializzazione, etc.) e di specifiche competenze nel campo della ricerca e della didattica (pubblicazioni scientifiche, progetti di ricerca, attività di docenza in corsi universitari e post-universitari, master, etc.). Grazie ai suddetti titoli abbiamo conseguito l'**Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN)**, introdotta dalla L. 240/2010 come requisito essenziale per l'accesso al ruolo di Professore Associato e/o Ordinario.

Nonostante il conseguimento dell'ASN, è stato per noi impossibile intravedere uno sviluppo della nostra carriera, quale legittimo riconoscimento dei titoli e delle professionalità raggiunte. Tale impedimento deriva da una serie di interpretazioni delle vigenti norme sul reclutamento che ci penalizzano, a nostro giudizio ingiustamente.

Riteniamo necessario quindi ricordare queste norme, per poi rilevarne quei connotati di discriminazione nei confronti della nostra categoria:

Procedure concorsuali ai sensi dell'art. 24 (commi 3 e 6) della legge Gelmini

Si tratta di procedure riservate al "personale docente" con ASN che utilizzano "piani straordinari nazionali" per consentire ai ricercatori a tempo indeterminato (RTI) di diventare professore associato (comma 3) e concorsi interni o "chiamate locali" (comma 6) bandite dai singoli Atenei per i soli "docenti interni" che hanno conseguito l'ASN. Ebbene,

i tecnici laureati con ASN, sebbene interni, non rientrano tra le liste del “personale docente”, e quindi la loro partecipazione è ingiustamente impedita dalla stessa norma.

Procedure concorsuali ai sensi dell’art. 18 (comma 4) della legge Gelmini

Si tratta di procedure riservate ai soli soggetti “esterni” alle università che bandiscono le “chiamate”, ossia soggetti che hanno conseguito l’ASN ma che nell’ultimo triennio dalla data del bando non devono aver prestato servizio, a prescindere dal ruolo, presso l’Università che ha bandito il concorso. Per quasi dieci anni siamo stati esclusi anche da questo tipo di procedure, in quanto personale in servizio presso l’Ateneo. Di recente il legislatore ha reinterpretato la ratio della suddetta norma e con il recentissimo art. 19, comma 1, lett. d), del D.L. n. 76 del 2020, ha stabilito che «all’articolo 18, comma 4, della legge Gelmini le parole “non hanno prestato servizio” sono sostituite dalle seguenti: “non hanno prestato servizio quale professore ordinario, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettere a) e b),”». Si tratta, tuttavia, di una disposizione ancora precaria e di dubbia interpretazione, e non vi sono ancora casi a livello nazionale che giustifichino l’interpretazione positiva nei nostri confronti di tale norma, che dovrà comunque coniugarsi con l’interpretazione del massimo organo della giustizia amministrativa che ha ribadito che la “ratio” della norma è quella di garantire un minimo di “mobilità” del personale docente tra gli Atenei (C.S., sesta sezione, sentenza del 12 agosto 2016, n. 3626). In virtù di tale “ratio” la suddetta sentenza ha inoltre precisato che anche i “docenti a contratto” -ruolo che molti di noi svolgono anche a titolo gratuito- non possono partecipare ai concorsi per soggetti “esterni” prospettando così uno scenario penalizzante per la nostra categoria. D’altronde, giova qui ricordare che nel 2014, a seguito di un interpello urgente al Ministero dell’Università circa la nostra situazione, la nota del D.G. dott. D. Livon n° 26861 del 14 ottobre aveva già ribadito che il personale universitario con ASN non può partecipare alle procedure per soggetti “esterni”, poiché essendo portatore di una quota stipendiale già inclusa nel budget di Ateneo non può che essere considerato “interno”, come interni sono i ricercatori e i professori dello stesso Ateneo. In ogni caso, anche nell’ipotesi in cui il personale universitario venga considerato soggetto “esterno” occorre considerare che i nostri Atenei utilizzano tali procedure solo in minima parte, ovvero utilizzando solo 1/5 dei punti organico (PO) assegnati in totale dal ministero.

Procedure concorsuali ai sensi dell’art. 18 (comma 1) della legge Gelmini

Si tratta delle uniche procedure libere e aperte a qualsiasi soggetto in possesso di ASN, alle quali quindi il personale universitario abilitato potrebbe partecipare, confrontandosi con altri abilitati e davanti a una commissione di esperti. Tuttavia, questa tipologia concorsuale è poco attuata dagli Atenei poiché comporta un maggiore impegno di spesa,

che, com'è ben noto, viene conteggiata in punti organico (PO), che rappresenta il valore medio di costo attribuito ad un Professore ordinario e che funge come parametro di riferimento per graduare il costo delle altre qualifiche. Per il personale docente, i PO si traducono quindi in: Professore ordinario = 1 PO; Professore associato = 0,7 PO; Ricercatore = 0,5 PO; tecnico di categoria EP = 0,4 PO; tecnico di categoria D = 0,3 PO. In altri termini, alle università non è economicamente conveniente bandire concorsi con tale tipologia concorsuale perché per ogni tipologia di ruolo è necessario "avere in cassa" il budget totale di PO richiesti. Tuttavia, nel caso di candidati interni all'Ateneo (quindi potenziali vincitori), è ormai prassi consolidata per gli Atenei bandire il concorso ai sensi dell'art.18 c.1 impegnando anche solo la quota differenziale di PO. Tale prassi, di fatto ampiamente attuata e perfino suggerita in alcuni regolamenti interni agli Atenei, trova difficile attuazione nel caso del personale tecnico con ASN, che difficilmente viene inserito in un "percorso virtuoso di programmazione" non essendo per esso compendiata, così come per i docenti, la possibilità di bandire un concorso con l'impegno della sola quota differenziale di PO.

Al suddetto scenario normativo, che, di fatto, nega alla nostra categoria una possibilità di intravedere un percorso di carriera, si è aggiunta l'ulteriore beffa del **comma 401 della legge n.145 del 2018**: per effetto del suddetto comma, in deroga alla legge Gelmini, gli Atenei possono bandire piani straordinari di reclutamento riservato agli RTI abilitati utilizzando non solo il già previsto art.24 c.6 (che molti giuristi ritengono incostituzionale per sua natura), ma anche l'art.18 c.1.

A un primo piano straordinario bandito nel mese di aprile 2019, subito dopo l'entrata in vigore della legge n.145 del 2018, e che noi abbiamo impugnato dinanzi al TAR Lazio sollevando censure d'illegittimità incostituzionale, se n'è aggiunto un altro che, con le medesime caratteristiche, continua, in maniera discriminatoria, a non includere la nostra categoria fra i possibili soggetti beneficiari. D'altronde, anche il Presidente Mattarella, in qualità di giudice della Corte costituzionale, aveva ritenuto "incostituzionale" e "discriminatoria" la legge Gelmini (pronuncia 78/2013 di cui fu relatore) che, nella sua primaria stesura, aveva introdotto un divieto totale per il personale tecnico di partecipare ai bandi per attività di docenza interna al proprio Ateneo.

Ci pare opportuno sottolineare, invece, che in passato il ruolo dei tecnici laureati è stato periodicamente oggetto di rivalutazione. Il primo provvedimento in tal senso fu il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, che con gli art.li 49 e 50 consentiva l'inquadramento nella fascia dei professori associati dei tecnici laureati che avevano maturato tre anni di attività di ricerca e di didattica. Coloro che non furono ritenuti idonei al concorso per associato, sono

attualmente parificati ai RTI per quanto riguarda tutte le attività sia didattiche che di ricerca. Infine, la Legge 14 gennaio 1999, n. 4, art. 1 c. 10, ripeteva la stessa procedura di cui sopra.

Nel 2017 una proposta di modifica dell'art. 24 c. 6 della legge Gelmini è stata presentata dal sen. Ignazio Angioni, insieme ad altri dieci senatori della Repubblica, con un emendamento (approvato formalmente dal Ministro dell'Università dell'epoca, on. V. Fedeli) alla legge finanziaria del 2017, al fine di aggiungere la dicitura "personale tecnico amministrativo" ai "ricercatori e professori associati" già citati dal comma 6 in esame. L'emendamento non ebbe la possibilità di essere votato, poiché l'allora "governo Gentiloni" pose la "questione di fiducia" alla legge finanziaria.

Consapevoli che la via giudiziale è molto lunga e che le risposte potrebbero giungere troppo tardi, ci siamo già appellati sia al mondo accademico, scrivendo alla CRUI e ai nostri Rettori ma non abbiamo mai ricevuto risposte. Riteniamo quindi doveroso appellarci anche a Lei in qualità di coordinatore nazionale ANDU, perché possa farsi parte attiva a sostegno di quella che noi riteniamo una giusta causa.

D'altronde, le comunità accademiche dovrebbero vedere con favore il passaggio del personale tecnico con ASN a posizioni di docente universitario, data la pluriennale esperienza nel campo della ricerca e della didattica da noi raggiunta; tale progressione consentirebbe infatti di non disperdere le professionalità acquisite, di dare un impulso maggiore alle già avviate attività di ricerca, mediante la chiamata di figure professionali già inserite nelle realtà accademiche.

In conclusione, chiediamo iniziative atte a risolvere la nostra paradossale situazione, e che potrebbero essere facilmente intraprese con impegni finanziari irrisori (stiamo parlando di meno di un centinaio di persone che potrebbero impegnare in totale circa 25-30 PO) rispetto a quelli già utilizzati per promuovere la progressione degli RTI con ASN nel ruolo dei professori associati; pertanto chiediamo un "piano straordinario riservato al personale tecnico con abilitazione ASN", analogo a quello già attuato per gli RTI.

Nel ringraziarla per la sua cortese attenzione e nell'augurarci una sua azione a nostro sostegno, voglia gradire i nostri più cordiali saluti, in attesa di un riscontro.

Distinti saluti

I firmatari

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Fabio Acca | fabio.acca@unibo.it |
| Antonio Amoroso | amoroso@to.infn.it |
| Nora M. Fernanda Andreola | andreola.fernanda@unimore.it |
| Roberto Arcioni | roberto.arcioni@uniroma1.it |
| Raffaele Argenziano Bisogni | raffaele.argenziano@unisi.it |

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Beatrice Arosio | beatrice.ariosio@unimi.it |
| Stefano Benvenuti | stefano.benvenuti@unipi.it |
| Nunzio Bianchi | nunzio.bianchi@uniba.it |
| Chiara Bonetto | chiara.bonetto@univr.it |
| Letizia Bonizzoni | letizia.bonizzoni@mi.infn.it |
| Luciana Bordin | luciana.bordin@unipd.it |
| Andrea Brotzu | andrea.brotzu@uniroma1.it |
| Alessandro Buccolieri | alessandro.buccolieri@unisalento.it |
| Giosuè Caliano | giosue.caliano@uniroma3.it |
| Carmen Canevali | carmen.canevali@unimib.it |
| Claudia Carducci | claudia.carducci@uniroma1.it |
| Giulia Carmassi | giulia.carmassi@unipi.it |
| Giovanna Castoldi | giovanna.castoldi@unimib.it |
| Marcello Catra | m.catra@unict.it |
| Fabio Cavulli | fabio.cavulli@unitn.it |
| Giovanni Dal Corso | giovanni.dalcorso@univr.it |
| Roberto D'Amato | roberto.damato@unipg.it |
| Andrea D'Andrea | dandrea@unior.it |
| Francesco Di Nardo | f.dinardo@staff.univpm.it |
| Maurizio Domenicucci | m.domenicucci@gmail.com |
| Immacolata Eramo | immacolata.erao@uniba.it |
| Simona Fazio | simonafazio@yahoo.it |
| Giovanni Fiorilli | fiorilli@unimol.it |
| Massimo Fusconi | massimo.fusconi@libero.it |
| Orietta Gandini | orietta.gandini@uniroma1.it |
| Alessandra Garau | agarau@unica.it |
| Marco Gargano | marco.gargano@unimi.it |
| Laura Giamperi | laura.giamperi@uniurb.it |
| Eliana Gianolio | eliana.gianolio@unito.it |
| Fiorina Giona | fiorina.giona@uniroma1.it |
| Angela Gradilone | angela.gradilone@uniroma1.it |
| Cinzia Gravili | cinzia.gravili@unisalento.it |
| Angela Laghezza | angela.laghezza@uniba.it |
| Marco Leonardi | marco.leonardi@univaq.it |
| Alessandro Lo Faro | alessandro.lofaro@darco.unict.it |
| Antonio Mancini | antoniom@unimol.it |
| Lucia Manganaro | lucia.manganaro@uniroma1.it |
| Katia Mareschi | katia.mareschi@unito.it |
| Nicolò Masturzo | nicolo.masturzo@unito.it |
| Caterina Matteucci | caterina.matteucci@unipg.it |
| Mario Minacapilli | mario.minacapilli@unipa.it |
| Francesco Orsini | francesco.orsini@unimi.it |
| Gregorino Paone | gregorino.paone@uniroma1.it |
| Pamela Parenti | parenti@lettere.uniroma2.it |

| | |
|--------------------------|--|
| Laura Pasquini | laura.pasquini@unibo.it |
| Daniela Pontiggia | daniela.pontiggia@uniroma1.it |
| Paola Pregel | paola.pregel@unito.it |
| Marina Prisco | maprisco@unina.it |
| Carla Ragonese | cragonese@unime.it |
| Raffaella Rebucci | raffaella.rebucci@unimi.it |
| Davide Ricci | davide.ricci@unige.it |
| Antonella Rosa | anrosa@unica.it |
| Marco Sabatini | marcosabatini@hotmail.it |
| Giuseppe Sabatino | gsabatino@unime.it |
| Alfredo Santovito | alfredo.santovito@unito.it |
| Luisa Schipilliti | lschipilliti@unime.it |
| Raffaella Simonelli | raffaella.simonelli@polimi.it |
| Gianfranco Spizzirri | umile_gianfranco.spizzirri@unical.it |
| Vincenza Tornatore | vincenza.tornatore@polimi.it |
| Marco Vignetti | marco.vignetti@uniroma1.it |
| Carlo Francesco Vigorito | carlo.vigorito@unito.it |
| Samuele Voyron | samuele.voyron@unito.it |